Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit Graubünden
Departament da giustia, segirezza e sanadad dal Grischun
Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni

Coira, luglio 2021/BAC

Allegato 4: stato previsto della vigilanza sulla giustizia con attribuzione dei compiti

Vigilanza tra poteri diversi:
(1) Il Gran Consiglio esercita la vigilanza organica diretta sul Tribunale d'appello e sul Tribunale della magistratura nonché l'alta vigilanza sulle autorità soggette alla vigilanza del Tribunale d'appello.
(2) La vigilanza gerarchica nei confronti dei membri dei tribunali spetta al Gran Consiglio. Essa si limita alla destituzione e alla constatazione del fatto che un membro è uscito per legge dalla carica. In questi procedimenti il Gran Consiglio decide anche in merito alle altre pretese di vigilanza gerarchica oggetto di controversia in tale contesto. In particolare esso può anche disporre ammonimenti nonché infliggere multe fino a 10 000 franchi.
La CGSic avvia un procedimento di vigilanza gerarchica nei confronti di membri dei tribunali se vi è un sospetto fondato relativo all'esistenza di un motivo di destituzione o se è contestato il fatto che un membro di un tribunale sia uscito dalla carica per legge. La CGSic dirige il procedimento preliminare e istruisce la decisione finale.
Le decisioni di vigilanza gerarchica del Gran Consiglio nonché della CGSic possono essere impugnate dinanzi al Tribunale della magistratura, se concernono membri del Tribunale d'appello. Per il resto queste decisioni possono essere impugnate dinanzi al Tribunale d'appello.

Gran Consiglio

Tribunale della magistratura

Vigilanza interna alla giustizia del Tribunale d'appello:
(1) Il Tribunale d'appello esercita la vigilanza organica diretta sulle autorità giudiziarie direttamente soggette alla sua vigilanza e sugli uffici delle esecuzioni e dei fallimenti, sulla commissione di vigilanza (CVA) nonché sulla commissione notarile. Ad esso spetta inoltre l'alta vigilanza sulle autorità di conciliazione (AC) regionali soggette alla vigilanza dei tribunali regionali.
(2) Il Tribunale d'appello esercita la vigilanza gerarchica su tutti i membri delle autorità giudiziarie, sugli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti, sui membri della CVA nonché sui membri della commissione notarile. L'entità della vigilanza gerarchica dipende dal fatto se il Tribunale d'appello elegge i membri in questione. La forma dipende dall'esistenza di una vigilanza interna al tribunale.
(2.1) I membri dei tribunali regionali sono eletti dal Popolo. Sotto il profilo concettuale non è dunque una soluzione convincente quella secondo cui il Tribunale d'appello può destituire i membri dei tribunali regionali e in caso di controversia può constatare che sono usciti dalla carica per legge. A titolo di novità questa competenza deve essere attribuita al Gran Consiglio. Il Tribunale d'appello decide su ricorso o d'ufficio in merito alle altre decisioni di vigilanza gerarchica adottate nei confronti di membri dei tribunali regionali.
(2.2) I membri delle altre autorità soggette alla vigilanza diretta del Tribunale d'appello devono essere eletti da quest'ultimo, laddove ciò è possibile. In tal caso al Tribunale d'appello spettano tutte le competenze di vigilanza gerarchica.
Le decisioni di vigilanza gerarchica prese dal Tribunale d'appello nel quadro della vigilanza interna alla giustizia possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale con ricorso di diritto pubblico.

Tribunale d'appello con commissione amministrativa ampliata
Fanno parte della commissione amministrativa ampliata cinque membri del Tribunale d'appello e cinque membri dei tribunali regionali. Nei casi stabiliti nella LOG, prima di decidere in merito alle questioni il Tribunale d'appello deve consultare la commissione amministrativa ampliata. La commissione amministrativa ampliata ha solamente una funzione consultiva. Il potere decisionale permane in capo al Tribunale d'appello.

Vigilanza gerarchica interna del Tribunale d'appello:
La decisione in merito alla destituzione nonché, in caso di controversia, in merito alla constatazione che un membro è uscito dalla carica per legge spetta al Gran Consiglio. Le altre decisioni concernenti la posizione dei membri del Tribunale d'appello sotto il profilo della vigilanza gerarchica (stipendio, diritto a vacanze, perfezionamento professionale) rientrano nella competenza della commissione amministrativa del Tribunale d'appello. Quest'ultima è autorizzata in particolare a disporre un ammonimento o a infliggere una multa fino a 10 000 franchi ai membri del Tribunale d'appello che hanno violato per colpa propria i propri doveri di servizio o il cui comportamento non è compatibile con la dignità della carica.
Le decisioni di vigilanza gerarchica del Tribunale d'appello possono essere impugnate con ricorso dinanzi al Tribunale della magistratura.

Regioni

11 tribunali regionali

Giudice dei provvedi-menti coercitivi

AC in materia di parità dei sessi

11 uffici delle esecuzioni e dei fallimenti

CVA

Commis-sione notarile

AC per controversie inerenti le assicurazioni

Commis-sione di espropria-zione

Vigilanza gerarchica interna dei tribunali regionali:
La decisione in merito alla destituzione nonché, in caso di controversia, in merito alla constatazione che un membro di un tribunale regionale è uscito dalla carica per legge spetta al Gran Consiglio. Le altre decisioni concernenti la posizione dei membri del Tribunale d'appello sotto il profilo della vigilanza gerarchica (stipendio, diritto a vacanze, perfezionamento professionale) rientrano nella competenza della commissione amministrativa del Tribunale d'appello. Quest'ultima è autorizzata in particolare a disporre un ammonimento o a infliggere una multa fino a 10 000 franchi ai membri dei tribunali regionali che hanno violato per colpa propria i propri doveri di servizio o il cui comportamento non è compatibile con la dignità della carica. Le decisioni di vigilanza gerarchica dei tribunali regionali possono essere impugnate con ricorso dinanzi al Tribunale d'appello.

Giudicature di pace

AC in materia di locazione

Vigilanza interna alla giustizia dei tribunali regionali:
(1) I tribunali regionali esercitano la vigilanza organica sulle autorità di conciliazione regionali.
(2) I tribunali regionali esercitano la vigilanza gerarchica sui membri delle autorità di conciliazione regionali. In questa funzione essi decidono non soltanto in merito alle misure disciplinari e sull'uscita per legge, bensì su tutte le pretese di vigilanza gerarchica dei membri delle autorità di conciliazione regionali (stipendio, diritto a vacanze, perfezionamento professionale). Le decisioni di vigilanza gerarchica dei tribunali regionali possono essere impugnate con ricorso dinanzi al Tribunale d'appello.